

Uscita "autonoma" da scuola di "piccoli" minori

Laura Paolucci - IN SERTO N. 7 – All. al N. 9 - Gennaio 2011 - Anno VI

Un'altra occasione di conflitto fra scuola e genitori, fra asserito esercizio della potestà parentale e organizzazione scolastica, è l'uscita degli alunni da scuola, laddove questa richieda (ci si riferisce in particolare alla scuola primaria) che i genitori o adulti da questi delegati prelevino i figli al termine delle attività didattiche, mentre quelli invocano il loro diritto a farli rientrare da soli. Si invoca da parte dei genitori un'esclusività decisionale, si contesta la legittimità di regole non condivise, si ipotizzano reati vari nella resistenza del dirigente scolastico, dall'abuso d'ufficio, al sequestro di minore, ecc. Vediamo i contorni giuridici delle rispettive posizioni.

La responsabilità civile è regolata dal codice civile, il quale contempla la responsabilità per colpa in vigilando per gli illeciti che i minori abbiano a porre in essere a danni di terzi, dopo avere previsto che tale obbligo incomba in capo a chi eserciti la vigilanza sugli stessi (artt. 2047- 2048, secondo comma, cc), genitori o altri soggetti ai quali questi abbiano affidato il minore. Il minore è affidato dai genitori alla scuola per lo svolgimento del servizio di istruzione. Da tale affidamento consegue l'obbligazione della scuola di vigilare sul minore. L'obbligazione di vigilare sui minori in tal modo assunta ha natura extracontrattuale (ex artt. 2047 o 2048 cc citati) o contrattuale (ex art. 1218 cc) a seconda che il soggetto minorene della cui vigilanza si tratta produca danni a terzi piuttosto che a sé stesso (Cass. SS .UU ., sent. 27 giugno 2002, n. 9346; 11 novembre 2008, n.26972; sez. III, sent. 3 marzo 2010, n. 5067; 26 aprile 2010, n. 9906).

L'obbligo di sorvegliare gli alunni minori ha **carattere relativo**, dovendo articolarsi in modo più o meno rigoroso a seconda dell'età degli alunni e delle condizioni "ambientali" in cui questi vengono a trovarsi.

L'età condiziona infatti il grado di maturazione e di sviluppo fisiopsichico e la capacità di regolarsi autonomamente del minore, diversificando parallelamente, in relazione al comportamento che possa ragionevolmente prevedersi da parte di questo, la valutazione di chi sia tenuto alla sua vigilanza in ordine alle modalità attraverso cui attendere alla vigilanza stessa (Cass., sez. III, 10 dicembre 1998, n. 12424; Cass., sez. III, 10 luglio 1998, n. 6741; Cass., sez. I, 24 maggio 1994, n. 5063).

Rilevano al fine anche le **condizioni "ambientali"** nelle quali si svolge l'attività cui la vigilanza si riconnette, nel senso che vanno ricercate da parte di chi sia tenuto alla vigilanza sui minori quelle modalità organizzative che, valutate le eventuali **fonti di pericolo per l'incolumità** degli stessi, siano dirette ad eliminarne o a ridurre il rischio.

Poiché l'obbligo di sorveglianza tende ad evitare che i minori cagionino danni a sé o agli altri, gli elementi predetti condizionano la **valutazione di prevedibilità e prevenibilità** su cui corre il confine del rispetto dell'obbligo in questione.

Il verificarsi di un evento dannoso ad un alunno minorene (ad esempio, l'investimento da parte di un veicolo o anche il suo prendersi a pugni con un compagno) potrà essere o meno imputato alla responsabilità del soggetto tenuto alla sorveglianza a seconda di come questi abbia – e possa provare di avere in un eventuale giudizio risarcitorio - valutato le fonti di pericolo ed il loro rilievo in relazione all'età del minore e di avere organizzato la propria attività al fine di eliminare o ridurre il rischio di lesione all'incolumità del soggetto sorvegliato.

Poiché la responsabilità in questione non è oggettiva (non è cioè imputata al soggetto in relazione al rilievo oggettivo della sola relazione con il soggetto da vigilare e del correlativo ruolo), ma è comunque fondata sulla colpa, nella valutazione di tale elemento soggettivo – dalla cui ritenuta sussistenza discende il giudizio di responsabilità – assumono rilievo a fini esimenti quei comportamenti del soggetto tenuto che documentino l'essersi egli dato carico della valutazione sopraddeata e l'aver egli in relazione all'esito di tale valutazione modulato la propria conseguente azione (**prevedibilità e prevenibilità**).

Riferendo tali principi all'attività scolastica, si può ritenere che valutazione ed azione debbano risultare da quegli atti formali attraverso cui l'istituzione scolastica organizza la propria attività (ad es. il regolamento d'istituto o un distinto ed apposito atto di organizzazione).

Da quanto sin qui esposto emerge all'evidenza come non esista una condotta universalmente valida e legittima e come, invece, tale condotta vada atteggiata in relazione ai diversi casi concreti, alla luce degli elementi sopra ricordati.

Emerge altresì come sia importante ai fini che ne occupano che l'istituzione scolastica formalizzi la propria valutazione e le proprie scelte al riguardo.

Alcuni esempi.

La vigilanza sugli alunni della scuola elementare tende a fare ritenere rilevante il solo rilievo dell'età, che sarà difficilmente ritenuta tale da creare un affidamento circa la capacità del minore di regolarsi autonomamente, di valutare ed evitare le fonti di pericolo e di affrontare l'eventuale emergenza. Le modalità organizzative che l'istituzione scolastica si troverà nel caso a dovere adottare saranno pertanto particolarmente rigorose, tendendo, ad esempio con riferimento all'uscita al termine delle lezioni, a soluzioni che consentano di sostituire la vigilanza del personale della scuola solo con quella dei genitori o di altri soggetti adulti.

La vigilanza di alunni di età via via maggiore consente l'espansione del rilievo delle altre condizioni di tipo "ambientale": l'ubicazione della scuola, ad esempio, potrebbe legittimare l'uscita da soli se valutata come non pericolosa ovvero riducendone l'astratta pericolosità (se la scuola è ubicata su una strada ad intensa circolazione di veicoli, potrà essere richiesta all'amministrazione comunale l'installazione di un impianto semaforico o l'utilizzazione di un vigile urbano all'ora dell'uscita al fine di consentire agli alunni di attraversare la strada stessa in condizioni di maggiore sicurezza).

E così via, con valutazioni graduate in relazione all'avvicinarsi degli alunni alla maggiore età.

Da quanto sopra discende, relativamente **all'estensione spaziale e temporale dell'obbligo di vigilanza**, che la previa e ragionata attività di organizzazione del servizio che tenga conto dei principi ricordati determina la riconduzione dello stesso nei luoghi e nei tempi dell'attività scolastica, nel senso che, in tali casi, il danno che abbia a capitare ad un alunno fuori dalla scuola ed oltre l'orario dell'attività scolastica potrà essere imputato a responsabilità dell'istituzione scolastica allorché esso sia casualmente ricollegabile ad una condotta di quest'ultima ritenuta omissiva o perché fattualmente inesistente o perché giuridicamente inadeguata nel senso sopra detto.

Afferma la giurisprudenza che tale obbligazione perdura in capo all'affidatario fino a che alla vigilanza di questo non si sostituisca la vigilanza effettiva o potenziale dei genitori o di altro soggetto affidatario (così Cass. sez. III, 18 marzo 1993, n. 1623; ass. sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13125). Così, con riferimento al caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus (ma con principi applicabili al personale scolastico), "il fatto che l'accompagnamento del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo". (Cass., III sez., sent. n. 13125/1997; n. 2380/2002; n. 4359/2004 citate).

L'obbligo di vigilanza si traduce in posizione di garanzia (protezione dell'incolumità del minore), la cui violazione è penalmente rilevante(19).

(19) Afferma la giurisprudenza (da ultimo, Corte di Cassazione - Sez. IV Penale - Sent. 7 maggio 2010 n. 17574) che "non può essere messa in dubbio l'esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico (personale docente, dirigente scolastico) nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto e, dall'altro lato, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma che si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. Particolari poteri e correlativamente più pregnanti doveri competono al preside dell' istituto, in considerazione della funzione direttiva che al medesimo è attribuita (art. 396 D.Lgs. 297/1994): **in particolare il Preside ha il dovere di adottare tutte le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo a tutela degli alunni affidati alla scuola". In precedenza, Cass. IV sez. penale, sent. n. 17574/2010; sez. feriale penale, sent. n. 32822/2007.**

L'obbligo di vigilanza sui minori è strumentale alla garanzia della loro sicurezza ed incolumità personale. Sicurezza ed incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente (Cass., sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359).

Ne deriva che i genitori, sui quali pure incombe l'obbligo di vigilanza sui propri figli minorenni, non hanno il diritto di disporre di quel bene né di disporre circa le modalità di assolvimento a quell'obbligo da parte del diverso soggetto al quale il minore si trovi affidato (Cass. n. 5424/86 e altre sopra citate).

La libertà educativa del genitore ben potrà esercitarsi nella scelta circa le modalità di ingresso del minore a scuola (da solo o accompagnato da altro minore; con mezzi pubblici o a piedi; su strade con attraversamenti custoditi o incustoditi; ecc.), con ciò disponendo dell'obbligo di vigilanza su di lui stesso incumbente ed assumendosene la connessa responsabilità. Ma tale libertà educativa non ha analogo rilievo giuridico relativamente ad obbligo di vigilanza incumbente ad altro soggetto nel tempo in cui il minore è affidato alla sorveglianza di quest'ultimo e non ha conseguentemente rilievo esimente della responsabilità di tale diverso soggetto **(20)**.

(20) Il Tribunale civile di Trieste (ordinanza 21 ottobre 2010) ha deciso un caso nel quale un genitore chiedeva che fosse ordinato alla scuola di adottare i provvedimenti necessari e urgenti affinché il figlio minore potesse "rincasare da solo all'uscita di scuola" (si trattava di alunno che non aveva ancora compiuto dieci anni, la cui abitazione distava dalla scuola circa 550 metri con una strada priva di marciapiedi). Nel respingere il ricorso del genitore, il Tribunale ha affermato: "Con l'accoglimento della domanda di iscrizione all' istituzione scolastica, questa assume la obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l' incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. L'obbligo di vigilanza gravante sull' istituzione scolastica permane a carico di questa per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni gli sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricate.

Il rango costituzionale del diritto all' integrità fisica dell'alunno suscettivo di lesione dall' inadempimento dell'obbligo di vigilanza rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1229, 2° co. c.c. di tal che non possono costituire esimente della responsabilità dell' istituto scolastico, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo che possa trovarsi in situazione di pericolo: l' istituto o il suo incaricato, ha il dovere di sorveglianza al fine di tutelare l' incolumità del minore, perciò, non può essere esentato da questo dovere di disposizioni impartite dai genitori che siano potenzialmente pregiudizievoli per quella incolumità non potendo i genitori disporre dell' incolumità, eventualmente pregiudicabile, del figlio minore. Anche se il dovere di vigilanza in esame va qualificato non assoluto, ma relativo, dovendosi commisurare all'età e perciò al grado di maturazione del soggetto sorvegliato, deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l' integrità fisica del minore, il rifiuto dell' istituto scolastico di consentire al minore di rincasare da solo all'uscita da scuola".

La scuola ha dunque il potere di darsi (e di dare ai propri utenti) delle regole (nel caso, aventi ad oggetto la regolamentazione dell'uscita da scuola degli allievi). Tali regole, nelle concrete modalità prescelte, devono essere rispettose dei vincoli posti dall'obbligo di vigilanza, nel senso sopra detto. Nulla vieta che la scuola si avvalga della collaborazione dei genitori, al fine di valutare la situazione c.d. ambientale in relazione alla capacità (intellettive, di maturità, ecc.) del minore di farvi fronte autonomamente. Il livello della collaborazione può essere diverso: dal progetto didattico educativo vero e proprio insistente sulla progressiva acquisizione di autonomia da parte dei minori, coinvolgente l'intera scuola o gruppi di classi (in tal caso, spesso si assiste alla collaborazione finanziaria dell'ente locale, attraverso progetti variamente denominati, quali "Percorso sicuro scuola-casa", ecc.), alla decisione sul singolo caso, per venire incontro a situazioni particolari rappresentate dal genitore e che possano rendere giustificata un'autorizzazione all'uscita autonoma, in deroga alla diversa regola.